

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Allegato A Al Regolamento di applicazione della Tassa
--

Classificazione delle strade spazi ed altre aree pubbliche

PRIMA CATEGORIA

- Centro abitato di Amatrice Capoluogo
- Centro commerciale “Il Corso”
- Centro commerciale “Il Triangolo”
- Area Food

SECONDA CATEGORIA

- Centro abitato delle frazioni e complessi residenziali

TERZA CATEGORIA

Tutte le rimanenti vie, spazi ed aree, non comprese nella prima e seconda categoria.

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40 comma 1 del detto D.Lgs., nonché, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART.2 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà essere gestito come previsto dall'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

ART.3 OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi e gronde, nonché, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa di concessione, si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

ART.4 SOGGETTI ATTIVI O PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

ART. 5 DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 2, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché, gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

ART.6 DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché, la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché, a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni, fotografie e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 8 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

ART.7 MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cento metri.

ART.8 CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 7 del presente Regolamento.

Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 3 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Non potrà essere rilasciata concessione e/o autorizzazione ai richiedenti che abbiano in corso contenziosi e/o risultino in mora con il Comune di Amatrice.

Il suddetto divieto resta vigente anche in caso che la richiesta di occupazione di area pubblica venga effettuata da altro soggetto in occasione di eventi, sagre, manifestazioni.

ART.9 OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA INIZIATO IL 24.08.2016

Sono esonerate a far data dal 24 agosto 2016 (data di inizio della crisi sismica), dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tutte le occupazioni effettuate da parte della

Protezione Civile e della Pubblica Amministrazione, su suolo pubblico, a salvaguardia della pubblica incolumità per impalcature, strutture e ponteggi su edifici pubblici e privati con ordinanza di inagibilità (scheda AeDES DLgs 189/16).

Sono inoltre esentate al pagamento della tassa, le occupazioni effettuate per la delocalizzazione di strutture e/o attività presenti sul territorio comunale alla data del 24/08/2016.

Tutte le altre occupazioni anche se con strutture temporanee (container,prefabbricati, case di legno etc..) sono assoggettate disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento e gli importi sono calcolati in base alla tab. 24 dell'allegato A.

ART.10 RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50, comma 2).

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno un giorno lavorativo prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART.11 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- 1 le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- 2 la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- 3 l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- 4 la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei cinque giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione temporanea;
- 5 il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 12 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito,

senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza o al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

1. non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
2. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
3. evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
4. evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o da altre autorità;
5. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART.14 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive revocate o scadute di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con

propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché, di quelle di custodia o di smaltimento.

Il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART.15 COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" (massimo 10%) delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART.16 PASSI CARRABILI - ACCESSI

L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, comma da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART.17 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché, non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della stessa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a cinquanta centesimi (€0,50) per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi (€ 0,50) o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime (entro e non oltre 3 giorni dall'inizio dell'occupazione). Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART.18 SANZIONI

1. Soprattasse:

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

- 1 Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2 Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 3 Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- 4 Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 5% per ogni semestre compiuto.

2. Pene Pecuniarie:

- 5 Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25,00 a € 75,00 da determinare in base alla gravità della violazione.
- 6 La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- 7 La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART.19 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché, le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

ART. 20 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

■ In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da tabella di classificazione delle aree pubbliche allegato A) del presente regolamento.

ART. 21 TARIFFE

Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell'anno in cui la deliberazione è divenuta esecutiva. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44,45,47,48, del D.Lgs. n. 507/93.

ART.22 SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART.23 DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART.24 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 22 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 25 MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di cui occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni soprassuolo, purché, aggettanti almeno cinquanta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART. 26 PASSI CARRABILI

Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la categoria delle strade per mq.

ART. 27 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, non che, per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 28 APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

ART. 29 OCCUPAZIONI TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 45, comma 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. Le occupazioni temporanee contemplano occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di cui gli specifici settori di attività dettagliatamente descritti nelle tabelle dell'allegato a. La tassa si applica, in relazione ai giorni di occupazione e in base alla tariffa giornaliera in ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, gli importi sono calcolati in base alla tariffa giornaliera : 24 x ore di occupazione x mq.

ART.30 RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, si applicano le seguenti riduzioni:

- per occupazioni di durata superiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione, con una riduzione del 50%.

ART.31 ESCLUSIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi e gronde. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio Statale.

ART.31 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché, alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.32 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma del DLgs. 33/2013 verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 33 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

